

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 766**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori CREMA, MARINI, CASILLO, DEL TURCO,  
LABELLARTE e MANIERI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2001**

—————

Modifica all’articolo 75 della Costituzione, in materia di  
*referendum* abrogativo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il *referendum* abrogativo, espressione di democrazia diretta del popolo, è necessario che venga promosso quando effettivamente la volontà popolare è fortemente orientata alla rimozione di una norma che contrasta con le esigenze sentite dalla maggioranza degli elettori. Se così non è, il ricorso al *referendum* finisce inevitabilmente per tradursi in esibizioni di stampo demagogico di forze e movimenti politici, che non sono capaci di imporre all'attenzione le loro linee e le loro proposte con i mezzi ordinari di cui le democrazie rappresentative dispongono e, per questa via, finisce per infrangere le regole stesse della democrazia e della dialettica politica e portare alla disaffezione nei confronti delle istituzioni un elettorato costretto a recarsi alle urne per una infinità di micro problemi, talvolta di natura così tecnica ed incomprensibile, da sfuggire persino alla comprensione dei più preparati cittadini.

Crediamo che la convinzione sull'eccessivo proliferare negli ultimi anni dei *referendum* sia ormai unanime.

Crediamo che possa, del pari, condividersi largamente l'opinione che in un sistema che si regge su una legislazione complessa e ricca come la nostra, possa risultare fuorviante, o quanto meno di non immediata comprensione, la formula abrogativa su cui si è chiamati ad esprimere il voto.

In altri termini è necessario che il popolo venga chiamato ad esprimersi su questioni che attengono ai diritti civili dei cittadini la cui portata sia immediatamente comprensibile ed inequivocabile per tutti, fuori da interpretazioni e schieramenti di parte, e che susciti uno slancio sincero e spontaneo delle masse, e non quello delle campagne di raccolta che si manifestano come vere e proprie

elemosine della firma, con il ricorso ad ogni mezzo propagandistico e ad ogni tipo di espediente pubblicitario.

La mobilitazione delle masse per la promozione del voto popolare abrogativo deve muovere dalla forza delle ragioni che sostengono la proposta e che, proprio per la loro giustezza ed opportunità, non richiedono troppe spiegazioni.

Il primo mezzo per determinare un cambiamento in questo senso e promuovere una valorizzazione ed un rilancio di questo importante strumento di democrazia diretta, non può che essere quello del raddoppio del numero delle firme che attualmente la Costituzione prevede e che, pertanto, vanno innalzate ad un milione di sottoscrizioni.

L'elevazione del numero delle firme costituisce una condizione essenziale per provare, già all'atto della promozione del *referendum*, la presenza di una reale e consistente volontà di cambiamento.

La raccolta di un più consistente numero di firme non costituisce una penalizzazione, ma al contrario una condizione per dare maggiore validità all'iniziativa e può impedire la promozione facile di chiamate referendarie che si traducono in momenti di crescente delusione e allontanamento dei cittadini dalla vita politica. Non dimentichiamo che qualsiasi strumento abusato finisce per creare quel fenomeno inflattivo che lo svaluta e lo depotenzia fino a renderlo del tutto inutile o inutilizzabile, proprio perché finisce per non essere più preso sul serio, come invece è fondamentale che sia.

Non dimentichiamo, infatti, che l'esercizio dei poteri di democrazia diretta, che dovrebbe essere uno dei momenti più impegnativi e di massima responsabilità per gli elettori, nella pratica, sta diventando occasione

di disinteresse, di noia e persino di sfiducia che gli elettori manifestano con una sempre minore partecipazione al momento in cui il *referendum* promosso viene portato alla loro attenzione.

L'elevazione del numero delle firme per la promozione dell'iniziativa referendaria si pone come risposta a quanti credono sinceramente sull'utilità che nella Costituzione continui ad essere prevista questa possibilità di appello popolare, poiché tale possibilità può sostanzialmente sopravvivere solo se ne viene salvaguardato il valore e l'uso corretto e ne viene arginato l'eccessivo e superficiale ricorso che negli ultimi tempi ne è stato fatto.

D'altro canto un più elevato numero di sottoscrizioni rispetto a quello fissato dai nostri costituenti si giustifica e si rende opportuno anche in relazione a due altri importanti cambiamenti, che nel frattempo hanno interessato la società nazionale: l'aumento della popolazione, che dagli anni dell'immediato dopoguerra ad oggi è cresciuta nel complesso di oltre 11 milioni di unità (1947: popolazione 46.210.000; 1995: popolazione 57.332.000) abbassando così il rapporto tra firme e popolazione, e la relativamente più facile possibilità di raccolta delle firme in relazione alle mutate condizioni di vita, di comunicazione e di circolazione della popolazione di oggi rispetto all'immediato dopoguerra.

L'istituto va dunque ricondotto alla *ratio* che ne ha ispirato l'introduzione: quella di consentire un controllo diretto del popolo sull'attività legislativa; un controllo, però, che, proprio per la forma nella quale deve esprimersi, non poteva e non può che essere riservato a larghi strati dell'elettorato su que-

stioni di macroscopica evidenza, semplici da formulare e semplici da comprendere, alla portata veramente di tutti. Del resto dal 1947, data di approvazione della Costituzione, ad oggi, sono talmente cambiati i mezzi e gli strumenti di comunicazione e propaganda dell'informazione, che l'elevazione del numero delle firme si spiega sia dal punto di vista dell'adeguamento degli sforzi da compiere, che con i mutati e più moderni mezzi di raccolta del consenso che la società attuale, rispetto a quella dell'immediato dopoguerra, certamente favorisce.

Non può sottacersi, infine, che l'indizione di un *referendum* ha costi che gravano sul contribuente, ed è quindi giusto e doveroso che per attingere alle casse dello Stato i fondi necessari per lo svolgimento delle consultazioni popolari siano richiesti presupposti di adesione più consistenti di quelli che hanno caratterizzato le ultime consultazioni referendarie.

Siamo certi, insomma, che con il raddoppio delle firme necessarie per la promozione del *referendum* non si faccia alcun torto, ma anzi, si renda un servizio ad una democrazia correttamente intesa, ad una democrazia che non concede sconti alle responsabilità del corpo legislativo, il quale è, e continua ad essere, il vero e principale produttore di leggi ed il referente della volontà popolare.

Si auspica pertanto una rapida approvazione del presente disegno di legge costituzionale nel segno di un adeguamento degli strumenti del potere democratico alle mutate condizioni ed esigenze di una democrazia matura, efficiente, moderna, al passo con i bisogni e con le finalità di una società che partecipa con consapevolezza ed assiduità alla vita delle sue istituzioni democratiche.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### **Art. 1.**

1. Al primo comma dell'articolo 75 della Costituzione, le parole: «quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali».